

Regolamento Tecnico Generale

Il presente regolamento deve essere integrato dalle "norme tecniche di categoria"

"Campionati Provinciali 2011 - 2012"

1) Riconoscimento atleti/e e dirigenti/allenatori.

Al momento di scendere in campo le squadre, utilizzando l'apposito modulo prestampato fornito dal C.S.I., devono presentare:

1. L'elenco degli atleti, allenatori e dirigenti che prendono parte all'incontro.
2. I cartellini C.S.I. rilasciati per la stagione in corso.
3. I documenti di riconoscimento di atleti, allenatori e dirigenti.

Sono considerati documenti validi:

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

- 1) attraverso uno dei seguenti documenti** con foto: carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
- 2) attraverso la tessera CSI con foto** sigillata dall'adesivo consegnato dalla segreteria CSI. Tale modalità di riconoscimento è consentita sempre e a tutti i livelli dell'attività, (salvo diversa esplicita prescrizione del regolamento della singola manifestazione) per gli atleti che non abbiano compiuto 15 anni;
- 3) attraverso la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI** di appartenenza o la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
- 4) mediante conoscenza personale** dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento;
- 5) certificazione d'identità** da parte di chi né ha la patria potestà per i minori di 18 anni; questa modalità vale solo a livello locale e deve essere predisposta su apposito modulo compilandolo in tutte le sue parti e allegando la fotocopia di un documento valido (es: passaporto, carta d'identità, ecc.)

6) fotocopia documento d'identità vidimato in originale da un notaio o dalla anagrafe comunale

Non sono valide:

- fotocopie di documenti;
- scannerizzazioni di documenti.

ATTENZIONE:

Nel caso un atleta o un partecipante alla gara non possa essere riconosciuto nei modi sopra citati non potrà prendere parte alla gara e posizionarsi nell'area di gioco.

La verifica dei cartellini C.S.I. e dei documenti d'identità è di esclusiva competenza del direttore di gara o, in caso di sua assenza, dei capitani delle due squadre.

2) Tutela sanitaria degli atleti

- 1 Ai sensi del D.M. 18.02.1982 (G.U. n° 63 del 5.3.82), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica:
 - a) sono considerate come agonistiche tutte le fasi dei Campionati nazionali e, di norma, le attività istituzionali riservate ad atleti di 15 anni compiuti o quelle dove partecipano atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni;
 - b) sono considerate come non agonistiche tutte le attività riservate ad atleti che non abbiano compiuto ancora 15 anni, le attività a progetto nonché alcune specifiche attività istituzionali secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.
- 2 Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

3) Tesseramento - norme particolari-

E' consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti/e tesserati/e anche alla FIPAV purché lo siano per la stessa Società Sportiva con la quale gareggiano nel CSI. (in ogni caso l'atleta deve essere munito di tessera CSI valida per l'anno in corso).

Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIPAV, non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale federale nel corso dell'a.s. 2011/2012.

Tale tesseramento (per poter partecipare alla attività ufficiale delle FINALI NAZIONALI 2012) dovrà avvenire entro il **31 gennaio 2012**.

Disposizioni relative esclusivamente alla Pallavolo mista

E' possibile tesserare per una Società Sportiva CSI atleti e atlete che abbiano preso parte o che continuino a prendere parte a campionati federali con una diversa Società FIPAV, a condizione che quest'ultima precedentemente al tesseramento CSI, conceda il "nulla osta" scritto in tal senso.

Inoltre gli atleti e le atlete tesserati con Società Sportive che partecipano ai campionati CSI di pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con un'altra Società, a condizione che la Società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria di Mista e conceda, precedentemente all'ulteriore tesseramento, il "nulla osta" scritto in tal senso.

Tutti questi tesseramenti dovranno avvenire entro il **31 gennaio 2012** e il "nulla osta" dovrà essere allegato al modello 2T o 2R, pena la nullità del tesseramento stesso.

Per tutte le categorie:

Fermo restando quanto sopra non possono comunque partecipare a tutte le fasi dei Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle Locali, Provinciali e Regionali, gli atleti che nel corso dell'a.s. 2011/2012 abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D compresa in su.

Si precisa che per "prendere parte" ad una gara l'atleta deve essere effettivamente entrato in campo.

4) Orari inizio gara

- Le gare infrasettimanali non possono iniziare prima delle ore 18.30.
- Le gare di Sabato pomeriggio non possono iniziare prima delle ore 15.30 e non oltre alle ore 19.00.
- Alla Domenica le gare in programma nella mattinata non possono iniziare prima delle ore 9.00; le gare in programma nel pomeriggio non possono iniziare prima delle ore 15.30.

5) Tempo d'attesa.

L'orario indicato nel calendario definitivo è quello di effettivo inizio dell'incontro.

I tempi d'attesa, per le sole squadre, sono così suddivisi:

- La squadra presente in campo è tenuta ad attendere la squadra avversaria per un tempo fissato in 15' minuti dall'ora ufficiale di inizio gara. Trascorso il tempo d'attesa, la squadra non ancora presente, sarà considerata rinunziataria.
- Se un incontro precedente alla partita si protrae oltre ai tempi previsti, è consentito uno slittamento dell'orario effettivo di inizio gara (riscaldamento compreso) di 20' minuti dall'ora ufficiale indicata a calendario.

Nel caso che la squadra ospitante non risulti in grado di garantire l'inizio dell'incontro entro i termini previsti, sarà considerata perdente con il punteggio di 0-3 (0-25; 0-25; 0-25).

Queste disposizioni sono applicate anche in caso di assenza dell'arbitro ufficiale, fatto salvo quanto esposto alla successiva norma: **"Interruzione Incontri" - Punto "11"**

Per ritardi d'inizio di gara imputabili ad una o ad entrambe le squadre, è prevista una sanzione per ogni minuto di ritardo di € 0,30 per le categorie Debuttanti, Esordienti, Ragazze ed Allieve, e di € 0,70 per tutte le altre categorie, **il totale dei minuti sarà dato dall'effettivo orario di inizio e l'orario definito dal calendario.**

Rimangono escluse le cause di forza maggiore.

6) Presidenti di società.

La legale rappresentanza della Società spetta al Presidente.

Ogni Società ospitante è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri impianti sportivi e del contegno dei propri sostenitori anche sugli impianti d'altre società.

Ogni Società sarà responsabile della regolarità e dell'efficienza di tutte le attrezzature

7) Segnapunti di società.

La società ospitante è tenuta a mettere a disposizione, per ogni gara interna, un segnapunti regolarmente tesserato per la stagione in corso (tessera "Associativa C.S.I." con specifica per l'abilitazione al ruolo di segnapunti).

Il segnapunti potrà esercitare le proprie funzioni solo per la Società con la quale è tesserato.

Un segnapunti potrà essere richiesto, nello svolgimento delle proprie funzioni, anche da società con le quali non è tesserato. La società richiedente dovrà, in questo caso, presentare una dichiarazione scritta, (firmata dal presidente della società stessa) da depositare presso la segreteria del C.S.I. di Reggio Emilia, che specifichi in modo chiaro il rapporto di collaborazione tra società e tesserato.

In questo caso, i documenti che il segnapunti dovrà presentare all'arbitro al momento del riconoscimento, saranno:

- tessera "Associativa C.S.I." vidimata per la stagione in corso, con la qualifica di segnapunti;
- copia autenticata, dalla C.T.P., della dichiarazione "Società- Segnapunti".

Il segnapunti dovrà presentarsi in campo almeno **25' minuti** prima dell'ora d'inizio ufficiale dell'incontro.

E' considerata squadra ospitante quella che, sul calendario definitivo, appare sotto la colonna "Squadra in Casa". Nel caso la squadra ospitante presentasse un segnapunti idoneo, ma privo dei requisiti sopra elencati, potrà disputare regolarmente l'incontro, ma sarà soggetta a provvedimenti disciplinari, ed ad un'ammenda pari al **50% della tassa gara**.

Se il Segnapunti non è presente all'orario di inizio della gara, il 1° arbitro lo sostituisce con un altro tesserato reperito eventualmente sul posto, compreso eventualmente un arbitro, o con altra persona da lui ritenuta idonea a svolgere tale mansione. Nel caso in cui non si riesca a reperire un sostituto, la funzione di segnapunti viene affidata al 2° arbitro che, in tal caso, svolgerà unicamente i compiti previsti per tale funzione.

Qualora non sia presente il 2° arbitro e ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere tale ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo, anche non tesserate, a cui affidare l'incarico, sarà un giocatore e/o un dirigente della squadra ospitante a svolgere tali funzioni per tutta la gara; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo. È possibile che anche un componente della squadra ospite, o seconda nominata, ricopra il ruolo del segnapunti nel caso questi si offra spontaneamente.

Il 1° arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara il tesserato messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata, risultasse incapace di svolgere nella maniera dovuta il compito di segnapunti.

Nelle gare di campionati giovanili (Juniores, Allievi, Ragazzi etc.), se non è stato possibile reperire persona idonea allo svolgimento del ruolo di segnapunti, l'arbitro svolgerà anche le funzioni di segnapunti.

Nelle gare di campionati Open e Top Junior, invece, l'arbitro dichiarerà conclusa la gara senza segnare alcun punteggio finale nel referto di gara.

In ogni caso il 1° arbitro riporterà quanto avvenuto nello spazio "osservazioni" del referto per gli eventuali provvedimenti dell'Organo giudicante.

La gara che non fosse disputata per la mancanza di un segnapunti sarà omologata a favore della squadra ospite con il punteggio di 0-3 (0-25; 0-25; 0-25).

8) Spostamento gare.

Lo spostamento di un incontro, richiesto dopo la stesura del calendario definitivo, sarà concesso solo a **norma dell'art.12 del "Regolamento di Indizione Campionati 2011-2012"** e secondo le modalità di seguito riportate:

la società richiedente dovrà presentare richiesta scritta dello spostamento, utilizzando apposito modulo, indicando chiaramente: società richiedente - società avversaria motivazione - numero di gara - data, ora e palestra inizialmente fissata a calendario; data, ora e palestra di svolgimento dell'incontro di recupero.

Il modulo di "richiesta spostamento" dovrà essere controfirmato e possibilmente timbrato, dal responsabile della società avversaria.

La richiesta dovrà essere presentata alla Segreteria del C.S.I. di Reggio Emilia. e dovrà essere versata la tassa spostamento gara, ove dovuta, con i seguenti criteri:

A) per richieste pervenute nella settimana dopo i calendari o entro i termini stabiliti dalla CTP durante la riunione della stesura dei campionati

Non sarà richiesto nessuna tassa spostamento.

B) Per tutte le richieste pervenute nei tempi regolamentari (7 gg precedenti alla disputa della gara) viene applicata la tassa di spostamento gara pari a:

Tassa spostamento € 15,00.

(Ragazze e Allieve € 12,00)

C) Per richieste pervenute tra i 7 e i 4 gg. prima dalla data di svolgimento della partita:

Sarà richiesta una tassa spostamento maggiorata

Tassa gara maggiorata € 30,00

(Ragazze e Allieve € 24,00)

D) Per richieste pervenute entro i 4 (quattro) gg. prima dalla data di svolgimento della partita:

Richiesta non accettata, pertanto la partita deve essere giocata nella data fissata.

Per favorire le società, in modo particolare quelle tra loro distanti, si riterranno valide le domande di spostamento gara composte da due richieste distinte; una per ogni società. La richiedente dovrà inviare il modulo nelle modalità indicate dal "Regolamento d'Indizione" **per la determinazione della data di spostamento si prenderà quella della squadra richiedente.**; la società avversaria dovrà inviare il medesimo modulo compilato e firmato nelle sole parti relative ai dati della partita da variare. Le richieste potranno essere inviate anche mezzo fax (segreteria CSI n°0522/511611 o mezzo e-mail volley@csire.it) e saranno considerate, dalla C.T.P. Pallavolo, prodotte in tempo utile, solo se entrambe le domande di spostamento perverranno al C.S.I. entro i termini sopra stabiliti.

Le gare che subiscono uno spostamento devono essere recuperate entro 15 giorni dalla data precedentemente fissata.

La data di recupero non dovrà essere successiva a quella del termine ultimo del campionato e, in ogni caso, non potrà essere fissato nella ultima settimana più di un incontro.

Nel caso che la partita non venga effettuata entro il termine stabilito, alla squadra rinunciataria, (quella che ha chiesto lo spostamento) verrà applicato quanto espresso all'art.12 del presente regolamento.

Si tiene a precisare che le norme saranno applicate indistintamente, salvo cause di forza maggiore gravi, documentate e comunque accertabili da parte della C.T.P di Pallavolo. La mancata presentazione di una o entrambe le squadre, in assenza di documentazione scritta con richiesta di variazione, che corrisponda alle condizioni sopra citate, darà automaticamente luogo alla perdita della gara col punteggio di 0-3 (0-25; 0-25; 0-25) e l'applicazione delle sanzioni previste all' art. 12 del presente regolamento.

Gli spostamenti concessi, come quelli respinti, saranno trascritti nel comunicato CTP.

Le gare spostate senza comunicazione al comitato, ma solo in accordo tra le società, comporterà il pagamento della tassa spostamento gara più la sanzione di € 30,00 per squadra.

Gli spostamenti gara delle società giovanili (monelli, debuttanti esordienti) se comunicati saranno soggetti a nessun pagamento tassa spostamento. Se non comunicati, saranno soggetti al pagamento della sanzione pari a € 16,00 per squadra

N.B.

Le domande di spostamento gare che perverranno con l'apposito modulo non compilato in tutte le sue parti, non saranno prese in esame.

Saranno considerate pertanto come non pervenute. Occorrerà perciò informarsi se lo spostamento è o non è stato accettato.

Se, alla data fissata, entrambe le squadre non sono presenti verrà addebitata alle società una sanzione pari a € 40,00 cadauna.

9) Assenza arbitro ufficiale.

Si precisa che l'incontro dovrà avere inizio all'orario indicato dal comunicato della C.T.P.

Pertanto, se l'**arbitro ufficiale** non è presente in campo entro l'orario fissato, le due squadre sono autorizzate ad iniziare ugualmente l'incontro con un arbitro di parte. Una partita iniziata con un arbitro di parte dovrà essere terminata con la stessa persona, anche se l'arbitro ufficiale dovesse presentarsi in campo in ritardo.

In assenza del direttore di gara, le squadre devono designare, di comune accordo, gli arbitri per dirigere l'incontro; possibilmente scelti tra i dirigenti presenti. In caso di disaccordo, si dispone che: il 1° arbitro sia un dirigente od atleta della squadra ospite, coadiuvato, come 2°, da un dirigente od atleta della squadra ospitante.

Di questa designazione deve essere fatta precisa indicazione nello spazio osservazioni del referto di gara, controfirmato dai due capitani prima dell'inizio dell'incontro. Nel caso che la squadra ospitante non possa fornire un arbitro, quella di casa dovrà obbligatoriamente fornire una persona atta a dirigere l'incontro. **La gara dovrà essere necessariamente giocata**, pena l'omologazione dell'incontro, a favore della squadra ospite, per 3-0 (0-25; 0-25; 0-25). Si precisa che: eventuali provvedimenti disciplinari presi dagli arbitri di parte sul campo, se trascritti sull'originale del referto, saranno ritenuti pienamente legittimi. La squadra ospitante ha, inoltre, l'obbligo di consegnare il referto e gli elenchi allegati, alla segreteria del C.S.I. di Reggio Emilia o, eventualmente, trasmetterlo indirizzandolo a

C.S.I. - C.T.P. Pallavolo, Via Agosti n°6, 42100 - Reggio Emilia;

entro i 7 (sette) giorni successivi alla data di svolgimento dell'incontro, indicata da calendario. Per la definitiva omologazione dell'incontro farà fede la data del timbro postale. In caso contrario l'incontro sarà omologato, indipendentemente dal risultato ottenuto in campo, con il punteggio di 3-0 (0-25; 0-25; 0-25) a favore della squadra ospite.

I risultati finali dovranno essere comunque comunicati alla CTP Volley secondo quanto previsto al **punto 10 "Comunicazione Risultati"**

10) Comunicazione Risultati.

I risultati finali degli incontri dovranno essere comunicati tassativamente, alla CTP, entro le successive 48 (quarantotto) ore lavorative dalla data di svolgimento dell'incontro indicata a calendario **anche se presente l'arbitro**. I risultati dovranno essere comunicati secondo le seguenti modalità da parte della squadra locale (di casa):

- ◆ Spedizione mezzo fax, utilizzando l'apposito modulo debitamente compilato e inviato alla segreteria del C.S.I. al numero **0522-511611**
- ◆ Invio E-mail al nostro indirizzo di posta elettronica: **volley@csire.it**
- ◆ Consegna diretta, presso segreteria del C.S.I., del referto gara completo di elenchi giocatori, entro i termini sopra indicati.
- ◆ Tramite sms al numero **334 - 6643985**

Nel caso che una squadra non comunichi per più di una volta il risultato dell'incontro (dopo la **terza volta) verrà applicata una sanzione pari a € 3,00 per ogni risultato non inviato.**

In caso contrario, l'incontro sarà omologato, indipendentemente dal risultato ottenuto in campo, con il punteggio di 3-0 (0-25; 0-25; 0-25) a favore della squadra ospite.

11) Interruzione incontri.

- Nel caso che l'incontro non possa essere concluso, perché scaduto il tempo di utilizzo della palestra, la squadra ospitante sarà considerata perdente, pur mantenendo i set vinti e i punti realizzati sino alla sospensione dell'incontro; alla squadra ospite saranno assegnati i punti ed i set mancanti per vincere la partita.

- Nel timore che un incontro, iniziato in ritardo per il tardato arrivo della squadra ospite, possa essere interrotto, la C.T.P. autorizza la squadra ospitante a disputare la gara con riserva, specificandone i motivi sul referto (nell'apposito spazio osservazioni) prima dell'inizio della gara; la richiesta dovrà essere inoltre controfirmata, per accettazione e conoscenza, dal capitano della squadra avversaria.

La squadra ospitante può rifiutarsi di disputare la gara se la squadra ospite rifiuta di firmare la riserva, annotandolo nello spazio osservazioni sul referto.

- Nel caso la gara abbia inizio entro i 20 minuti dall'ora indicata a calendario, per il protrarsi di un incontro precedente, o per tardata presentazione della squadra di casa (come specificato al art. 5 "Tempo d'attesa"), la squadra ospitante non potrà usufruire della possibilità di giocare con riserva.

Nel caso in cui, l'incontro non potesse essere ultimato, la squadra ospitante sarà considerata perdente pur mantenendo i set vinti e i punti realizzati sino alla sospensione dell'incontro; alla squadra ospite saranno assegnati i punti ed i set mancanti per vincere la partita.

12) Rinuncia

A) Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:

Prima rinuncia.

- Perdita della partita.
- Penalizzazione di 1 (un) punto in classifica.
- Addebito tassa gara.
- Ammenda di € 15,00 fino alla cat. Ragazze
- Ammenda di € 30,00 dalla cat. Allieve agli Open

Seconda rinuncia.

- Espulsione della squadra dal campionato;
- Addebito della tassa gara.
- Incameramento della cauzione.
- Ammenda di € 30,00.

B) Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

Le sanzioni, nel caso in cui la rinuncia venga comunicata per iscritto (sia alla C.T.P. Pallavolo che alla squadra avversaria), almeno 72 ore (tre giorni) prima della data fissata per l'incontro, verranno modificate come segue:

- **Prima rinuncia.**
- Perdita della partita.
- Addebito della Tassa gara.
- **Seconda rinuncia.**
- Perdita della partita.
- Addebito tassa gara;
- Ammenda di € 15,00.

- **Terza rinuncia.**
- Espulsione dal Campionato.
- Addebito della tassa gara.
- Incameramento della cauzione.
- Ammenda di € 30,00.

C) Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione.

Si precisa inoltre che: in caso di espulsione tutti i risultati precedenti al provvedimento disciplinare, ottenuti dalla squadra espulsa non saranno considerati ai fini della classifica e la cauzione sarà incamerata.

13) Provvedimenti disciplinari.

- A) I provvedimenti disciplinari dovranno essere applicati in relazione a quanto deciso dal Giudice Unico, ed avranno effetto dalla data di pubblicazione del C.U. del settore Pallavolo. Nei casi più gravi, la C.T.P. Pallavolo, si riserva di comunicare, agli interessati, tali provvedimenti per via telegrafica.
- B) Le sanzioni di carattere economico vanno regolate, presso la segreteria del C.S.I. (Via Agosti n°6, 42100 - Reggio Emilia) entro 30 giorni (un mese) dalla pubblicazione del provvedimento.
- C) Dopo tale termine, su ulteriore provvedimento della CTP, la sanzione potrà essere aggravata fino al quadruplo del suo valore.
- D)** Per la **espulsione e per la squalifica**, ricevute direttamente sul campo, con sanzione tecnica da parte del direttore di gara; viene stabilito quanto segue:

l'atleta dovrà scontare, automaticamente, un turno di sospensione nel primo incontro ufficiale inserito a calendario.

14) Adempimenti amministrativi

Le società che, all'inizio dei campionati/tornei, siano inadempienti per quanto riguarda i versamenti relativi a:

tassa d'iscrizione, cauzione e pagamento diarie arbitrali (entro i termini indicati nei comunicati della CTP Volley), saranno sanzionate con un'ammenda il cui valore sarà definito dal responsabile amministrativo del CSI Comitato di Reggio Emilia.

15) Formule di gioco

I campionati provinciali, nella prima fase, saranno effettuati con partite d'andata e ritorno, o di sola andata.

Per i campionati delle categorie open, maschili eccellenza, la partecipazione è determinata dalla classifica finale della stagione sportiva 2010-2011.

Per le fasi finali, le formule, saranno definite campionato per campionato, in relazione al numero delle squadre partecipanti.

Le date e le palestre delle finali saranno fissate, dalla Commissione Tecnica.

Le gare delle fasi finali potranno essere spostate solo per cause di forza maggiore.

16) Distinta dei partecipanti alla gara

La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino ad un massimo di 12 giocatori (fatte salve le eccezioni previste dalle norme tecniche delle singole categorie).

Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI tipo e numero del doc. di riconoscimento.

Va pure segnalato il giocatore che svolge il ruolo di capitano.

Vanno inoltre indicati anche le altre persone ammesse in panchina indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Per l'attività provinciale in deroga all'Art. n° 40 del regolamento e norme nazionali per l'attività sportiva CSI 2010-2011; l'elenco dei partecipanti alla gara dovrà essere presentato in singola copia, che rimarrà in possesso del direttore di gara che una volta terminata la partita la consegnerà tempestivamente alla C.T. Pallavolo Provinciale unitamente al referto di gara ed eventualmente al rapporto di gara.

17) Identificazione squadre

Alle società che partecipano con più squadre ad uno stesso campionato è fatto obbligo di comunicare, alla CTP Pallavolo, l'elenco atleti di ogni squadra prima dell'inizio dei campionati.

18) Play - Off.

Le modalità di accesso ai play-off sono disciplinate a parte per ciascun campionato tramite le Regole Tecniche dei campionati.

Norme generali:

- Alle società partecipanti è fatto obbligo di presentare giocatori che abbiano partecipato ad almeno una partita delle ultime cinque previste in calendario, per la fase regolare.
- **Viene consentito per i tesserati della stessa società l'utilizzo di atleti che hanno partecipato al campionato di livello inferiore al campionato di livello superiore; non è consentito l'utilizzo inverso.**
- Rimane comunque consentito iscrivere un nuovo giocatore, purché non ancora in possesso di altro tesseramento per la stessa società, nella stagione in corso prima della data fissata per la finale.
- Le squadre fuori classifica non potranno accedere ai play-off.
- In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, per stabilire l'ordine di classifica, e quindi l'accesso ai play-off, vengono applicate le modalità della classifica avulsa.
- Nell'eventualità che una squadra rinunci esplicitamente a disputare i play-off, sarà rimpiazzata dalla squadra immediatamente seguente o, se previsto, dalla migliore esclusa.

19) Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- media punti classifica (punti fatti/partite disputate);
- media set vinti (set vinti/partite disputate);
- media differenza set (differenza set/partite disputate);
- media punti gioco fatti (punti gioco fatti/partite disputate);
- media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- sorteggio.

20) Modalità per la compilazione della classifica avulsa per definire la miglior posizione nello stesso girone

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
- b) quoziente set nella classifica avulsa; (set vinti/set persi)
- c) quoziente punti gioco nella classifica avulsa; (punti fatti/punti subiti)
- d) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;

- e) quoziente set **nell'intera** manifestazione; (set vinti/set persi)
 - f) quoziente punti gioco **nell'intera** manifestazione. (punti fatti/punti subiti)
 - g) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
- Permanendo ancora la parità la classifica verrà definita mediante sorteggio.

21) Partecipazione alle fasi delle Finali Regionali o Nazionali

Gli atleti che partecipano alle fasi finali Regionali o Nazionali devono essere stati tesserati entro il **28 febbraio 2012**

Inoltre le Società Sportive possono integrare, nel rispetto delle norme di tesseramento indicate dal Nazionale, ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro e non oltre il **20 maggio 2012** nel **numero massimo di 2 atleti**.

22) Allenatore per le categorie giovanili

Nella stagione sportiva 2011/2012 viene inserita la figura **OBBLIGATORIA** del responsabile Tecnico (allenatore) nelle Categorie giovanili (Esordienti - Ragazze/i - Allieve/i - Juniores m/f - Top Junior m/f). Tale responsabile è necessario che abbia frequentato, con esito positivo, un corso di abilitazione organizzato dal: C.S.I.

Sono considerati validi le abilitazioni per tecnici allenatori rilasciate da: FIPAV o PGS, integrate da una lezione sulla associazione presso il CSI.

in via transitoria viene accettato anche un responsabile che dovrà partecipare ai corsi previsti per la stagione 2011/2012 organizzati dal CSI.

23) Arbitro di Società

L'arbitro di società deve aver frequentato l'apposito corso organizzato dal CSI, e può svolgere le sue funzioni solo nelle categorie giovanili: debuttanti, esordienti e ragazze.

24) Comunicato Ufficiale

Si precisa inoltre che il **Comunicato Ufficiale** è l'unico documento che fa fede e, di conseguenza, lo stesso si ritiene conosciuto dalle società al momento della sua affissione presso la sede provinciale del C.S.I. Via Agosti,6 R.E. che avviene settimanalmente nella **giornata di giovedì alle ore 19.00**

Si precisa inoltre che:

le società sono tenute a verificare quanto pubblicato nei comunicati, avvisando tempestivamente la CTP Pallavolo di eventuali errori riscontrati. La CTP Pallavolo non si ritiene, pertanto responsabile di eventuali inconvenienti causati da errori ed omissioni eventualmente presenti nelle proprie pubblicazioni.

25) Reclami.

- ◆ È facoltà di una squadra esporre reclamo durante lo svolgimento di un incontro da inserire nello spazio osservazioni.
I reclami devono, per essere ritenuti validi, attenersi alle modalità indicate nel paragrafo specifico delle "Regole di Gioco".
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico.
Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà solo su reclamo di parte.

Estratto da "Sport in regola 2011"

Presentazione dei reclami

- 1 I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

"Riserva scritta" e "Preannuncio di reclamo"

- 1 La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).
- 2 Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
- 3 Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del comitato è il legale rappresentante della società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).
- 4 Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria di comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite la posta, ivi compresa la posta celere, la posta prioritaria e raccomandata.

Motivazione del reclamo

- 1 Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui al precedente art. 51.
- 2 Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.
- 3 Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società controinteressata.
- 4 Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Modalità per l'invio del reclamo

- 1 Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:
 - a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
 - b) raccomandata;
 - c) Fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;
 - d) E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'e-mail notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.
- 2 La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Termini per la definizione dei reclami

- 1 L'organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine perentorio di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, la CD o la CDN, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.
- 2 L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce e tenendo conto, per l'attività locale e regionale, della possibilità che una delle parti presenti istanza di revisione alla CGC o alla CGR. In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del

reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CDN, ad un'altra CDN per l'immediata pronuncia.

- 3 In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Tasse reclamo

- Settore Giovanile € 50,00.
- Settore Dilettanti € 50,00.

Reclami relativi al doppio tesseramento

I reclami relativi al doppio tesseramento vanno presentati con le modalità previste dal vigente Regolamento per la giustizia sportiva; l'onere della prova spetta sempre alla società reclamante.

Per quanto non esplicitato dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento tecnico nazionale dell'attività sportiva 2011 - 2012

26) Presunzione di conoscenza

a) I provvedimenti dell'organo giudicante si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dall'affissione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato Provinciale.

Non si potranno prendere in considerazione reclami o contestazioni generati dalla mancata conoscenza dei regolamenti e dei comunicati ufficiali

b) Tutte le società devono conoscere le

- "Regolamenti Nazionali dell'Attività Sportiva",
- "Regolamento di Giustizia Sportiva Nazionale",
- "Il Regolamento Tecnico Pallavolo Nazionale CSI";

fonti privilegiate per qualsiasi controversia di tipo tecnico - regolamentare e di procedura giuridica.

Tutti i testi sopra elencati sono scaricabili dal sito del CSI Nazionale www.csi-net.it

27) Reclami avversi ai provvedimenti del Giudice Unico Provinciale

Per quanto concerne i reclami avversi ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Unico Provinciale, si precisa che: la forma richiesta è costituita da una raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dal provvedimento, all'attenzione della C.T.P. Provinciale, contenente i fatti accaduti, le persone coinvolte, i nominativi di eventuali testimoni, le cause del reclamo e quant'altro si rendesse necessario ad una oggettiva valutazione degli eventi.

Si puntualizza altresì che non sono soggetti a reclamo i seguenti provvedimenti del Giudice Unico Provinciale:

- **Ammonizioni.**
- **Ammonizioni con diffida.**
- **Squalifiche fino a due giorni di gara.**
- **Squalifiche a tempo sino a 15 (quindici) giorni.**
- **Le inibizioni temporanee fino a 15 (quindici) giorni.**
- **Le ammende sino a € 50,00.**

Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli organi giudicanti della FIPAV hanno piena validità anche per il CSI.

28) Palloni per il riscaldamento/ partita

Con questa annata sportiva si **auspica** che la società ospitante metta a disposizione almeno n°06 palloni alla squadra avversaria per il riscaldamento e N° 02 palloni regolamentari per la partita.

Nel caso che la società di casa non riesca ad avere un numero sufficiente di palloni deve avvertire tempestivamente (qualche giorno prima) il responsabile della squadra avversaria

Nel caso non venga comunicato e la squadra ospitante si ritrovi senza palloni l'arbitro farà rapporto e verranno presi i provvedimenti del caso.

29) Priorità delle Fonti

Norme generali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si richiamano esplicitamente:

1. lo Statuto,
2. il Regolamento di Giustizia Sportiva del CSI,
3. il Regolamento e Norme per l'Attività Sportiva 2011 - 2012
4. Regolamento Tecnico Pallavolo Nazionale CSI ultima edizione.
5. e, per quanto compatibile, al regolamento F.I.PAV.

I Documenti sono reperibili presso il Comitato Territoriale o nel sito www.csi-net.it

e nel sito www.federvolley.it

C.T. Pallavolo Reggio Emilia